



**FISTel - CISL**  
Federazione Informazione  
Spettacolo e Telecomunicazioni

Venezia 10 Ottobre 2018

Spett.le

TIM S.p.A.

HRO.HR/NE.TS  
*Filippello Dott. Francesco*

**Oggetto: Maternità/Paternità, diritto del padre ai riposi giornalieri.**

Egregio Dott.re,

Siamo venuti a conoscenza che, a differenza di quanto previsto dall'INPS, **TIM non riconosce ai lavoratori padri il diritto ai riposi giornalieri in caso di madre casalinga, poiché non si trovano in situazione di comprovata oggettiva impossibilità.**

Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto che, anche ai fini del riconoscimento del diritto del padre ai riposi giornalieri per allattamento nell'ipotesi di cui alla lett. c dell'art. 40 del D.Lgs. 151/2001, la madre casalinga debba essere considerata alla stregua della madre lavoratrice.

In attuazione dell'interpretazione estensiva emersa in seno al Consiglio di Stato ed avallata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con lettera circolare B/2009 del 12.05.2009 l'Inps ha emanato la circolare 112/2009, così prevedendo la possibilità di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri anche nei casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili). Il padre dipendente, pertanto, in questi casi, può fruire dei riposi giornalieri.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali con lettera circolare C/2009 del 16.11.2009 ha interpretato l'indirizzo del Consiglio di Stato nel senso del maggior favor del ruolo genitoriale, ed ha pertanto riconosciuto il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40 del T.U. 151/2001, per la quale l'Inps ha emanato la circolare 118/2009 che prevede, **sempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l'oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.**

Il padre dipendente, pertanto, in tali ipotesi ed alle condizioni indicate, può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).

Nel ringraziarLa per l'attenzione, in attesa di positivo riscontro Le porgiamo i nostri cordiali saluti.

*Le RSU Telecom Italia unità produttiva Ve – Veneto FISTel CISL*

*La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto*

**FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO E TELECOMUNICAZIONI**  
Sede Coordinamento Venezia – Via Cà Marcello, 10 – 30172 Mestre Venezia  
Tel.: 0412905959 – Fax: 0412905958 – Web: <http://www.fistelveneto.cisl.it> – Mail: [fistel.veneziana@cisl.it](mailto:fistel.veneziana@cisl.it)